

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30106-in-materia-di-professioni-la-fissazione-dei-principi-fondamentali-spetta-sempre-allo-stato-nell'esercizio-della-propria-competenza-concorrente-art-117-co-3-cost-il-fatto-che-la-professione-si-esp>

Autore: Di Lorenzo Mario

In materia di professioni, la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato nell'esercizio della propria competenza concorrente (art. 117, co. 3 Cost.). Il fatto che la professione si esplichi nel campo turistico risulta ininfluente ai fin

Corte Costituzionale, Sentenza n. 271/2009, in tema di professioni

In materia di professioni, la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato nell'esercizio della propria competenza concorrente (art. 117, co. 3 Cost.). Il fatto che la professione si esplichi nel campo turistico risulta ininfluente ai fini del riparto di competenze Stato-regioni

- Corte Costituzionale, Sentenza n. 271/2009, in tema di professioni -

MASSIMA

Esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. Tale principio indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la "professione", si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (Corte Cost., Sent. n. 271/2009).

NOTA

Nel nostro ordinamento esistono una serie di norme di natura diversa (norme di diritto pubblico statali, regionali e degli enti locali, norme comunitarie e internazionali, norme di diritto privato) che impediscono di definire in modo preciso la disciplina sia del settore turistico che delle professionalità operanti in tale ambito.

La molteplicità di norme emanate da diverse fonti ha portato ad una regolamentazione disorganica del settore; lo Stato ha cercato di porre rimedio a ciò, emanando una prima Legge quadro n. 217/1983, che ha prodotto risultati modesti e, dopo circa venti anni, una nuova Legge quadro, la n. 135 del 29 marzo 2001, che segnava l'abrogazione della precedente Legge cornice del 1983.

La Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato profondamente il Titolo V della Costituzione, relativo agli enti territoriali, assegnando alle Regioni la piena autonomia legislativa ed amministrativa in ambito turistico (che non rientra tra le 17 materie espressamente riservate alla potestà esclusiva statale). È evidente che l'esistenza di una Legge quadro era in contrasto con quanto stabilito dalla riforma costituzionale che ha affidato alle regioni la competenza legislativa in materia turistica. Detto contrasto fu superato con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni.

Rimase, però, da definire se la riforma costituzionale suddetta abbia o meno attribuito alle regioni la "piena autonomia legislativa" anche per le professioni del turismo in quanto tali. La presente trattazione, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale e dei correttivi posti in essere dal legislatore nazionale, si propone di offrire un modesto contributo esplicativo sulle modalità risolutorie di tale spinosa questione.

1 - Le professioni turistiche

Secondo quanto definito dall'art. 7 co. 5 della Legge quadro n. 137/2001, "sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica e servizi d'assistenza, accoglienza, accompagnamento e guide dei

*turisti*¹. Con tale legge furono definiti, pertanto, gli standard per le professioni a livello nazionale e la libertà delle regioni di definire e disciplinare nuove tipologie di professioni turistiche che non abbiano rilevanza nazionale; quindi, a partire dal 2001 si può affermare che tutte le professionalità turistiche² rientrarono tra le attività di cui all'art. 2229 c.c., cioè tra le libere professioni esercitate nella forma del lavoro autonomo, regolate da una disciplina pubblicistica.

La legge quadro sul turismo, sostanzialmente riposta sul principio di sussidiarietà della legislazione locale rispetto a quella centrale, è sopravvissuta più volte al vaglio della Corte Costituzionale³; è stato, infatti, ritenuto che interessi generali non frazionabili debbano continuare a sovraintendere alla competenza regionale e pertanto la legge statale deve attribuire funzioni legislative al livello centrale e regolarne l'esercizio in ragione della rilevanza del turismo per l'economia del Paese, che impone un momento di sintesi, almeno nell'attività promozionale dell'offerta turistica delle diverse Regioni. Vedremo che, in questa direzione si indirizza il DPCM 13 settembre 2002, ispirato ad un modello di multilevel governante, volto a contemperare le ragioni delle differenziazioni con quelle dell'unitarietà, dalle quali anche una materia di competenza regionale non può quindi prescindere⁴.

2 - Riforme costituzionali e turismo

La riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), ha reso il turismo una materia di competenza "esclusiva" per le Regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le Regioni speciali che già prima del 2001 erano dotate di tale competenza. Il turismo rientra dunque tra le materie "residuali" (art.117, co. 4), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali⁵.

Il contesto normativo che disciplina la "materia turistica" è, sul piano pubblicistico, alquanto intricato; la riforma costituzionale ha profondamente inciso sulla disciplina del turismo, trasferita dalla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni alla competenza residuale delle sole Regioni.

Nel novellato art. 117 della Costituzione non figurano, infatti, il turismo e l'industria alberghiera né fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, né fra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni.

¹ Le professionalità riconosciute dalla suddetta legge sono: Guida turistica, Interprete turistico, Accompagnatore turistico, Organizzatore congressuale. Animatore turistico, Istruttore nautico, Maestro di sci, Guida Alpina, Portatore alpino, Guida speleologica. Le leggi regionali hanno poi ampliato e riconosciuto la professionalità di altri operatori turistici. La Regione Sicilia, ad esempio, con la Legge n. 8/2004, oltre all'Albo delle guide turistiche ha istituito gli albi di Guida Ambientale-escursionistica e Subacquea.

² Per alcune, come la Guida Alpina, il riconoscimento era già avvenuto da diversi anni (L. n. 6/1989).

³ Sentenze nn. 197/2003, 214/2006, 88/2007 e 76/2009.

⁴Degrassi Lidiana e Franceschelli Vincenzo, *Turismo. Diritto e diritti*, in www.altroconsumo.it

⁵ Di fatto, i legislatori regionali incontrano molti limiti soprattutto in virtù del fatto che la materia turismo (come molte altre di competenza residuale) è composta da diversi ambiti disciplinari (la promozione e l'accoglienza turistica, le attività ricettive, le professioni turistiche, etc.). Di conseguenza, la competenza regionale andrebbe valutata di volta in volta: per esempio, il contratto d'albergo e il contratto di viaggio rientrano nella disciplina privatistica di competenza esclusiva statale, mentre le professioni turistiche rientrano tra le materie di competenza concorrente.

3 - La competenza legislativa regionale in materia turistica

In base all'art. 117 della Costituzione per ogni materia che non sia riservata allo Stato in via esclusiva o per determinazione dei principi fondamentali, la competenza legislativa appartiene alle regioni che non sono soggette alla legislazione statale di principio⁶.

In materia di turismo si rileva, quindi, l'assenza di tale materia nell'elencazione contenuta nell'art. 117, terzo comma, Cost. (che contiene le materie di potestà legislativa concorrente) sicché il turismo può essere ritenuto ricompreso nel criterio di residualità (previsto dal quarto comma del medesimo articolo, secondo cui tutte le materie non espressamente previste nei commi precedenti appartengono alla potestà legislativa esclusiva delle regioni)⁷; quindi, con la riforma costituzionale del 2001, la competenza legislativa regionale in materia di turismo permane e risulta molto più ampia rispetto a quanto previsto dalla Legge quadro n. 135/2001 (nella quale competenza legislativa regionale poteva esprimersi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato).

Prima della riforma costituzionale la consistenza della materia "turismo" era stata determinata dai decreti legislativi di devoluzione di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, per cui, la materia si componeva di più settori di disciplina.

Per la materia "turismo", che di per sé non appare di problematica collocazione nell'ambito della potestà regionale residuale, si prospettano difficoltà ricostruttive e tendenze volte a ridurre o addirittura a negare la competenza regionale di più ampio profilo, in quanto parte o tutti i settori che compongono la materia andrebbero in realtà ricondotti all'interno di materie di competenza concorrente o esclusiva statale.

La prospettiva restrittiva pare dipenda sia da negativo pregiudizio riguardo la capacità delle Regioni di agire autonomamente, sia dalla paura di una eccessiva differenziazione fra ordinamenti regionali.

4 - La competenza in materia di professioni turistiche tra Stato e regioni

Abbiamo visto che la Legge Costituzionale n. 3/2001 ha capovolto il vecchio impianto di suddivisione delle competenze, attribuendo alle regioni tutto ciò non esplicitamente riservato alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato. In altre parole l'art. 117 dopo aver elencato, al co. 2, le materie di competenza esclusiva dello Stato e, al co. 3, quelle di competenza concorrente, prevede, al co. 4, che "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Ebbene, in riferimento alle professioni turistiche occorre tenere in considerazione due differenti materie, quella della "professioni" e quella del "turismo", la prima appartenente alla competenza concorrente (quindi, condivisa tra i due livelli di

⁶ Con il nuovo art. 117 Cost. dovrebbero quindi essere le Regioni, in via esclusiva a darsi le proprie leggi in materia. Ora, le Regioni cominciarono a rivendicare, giustamente, la propria potestà legislativa esclusiva, per questo motivo il DPCM del 13/09/2002, emanato oltre 1 anno dopo la scadenza del termine fissato dalla L. n. 135/2001 (entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa), si limiterà sostanzialmente a demandare la definizione di principi e obiettivi alla Conferenza Stato-Regioni; con la conseguenza, che nella sostanza la maggior parte delle disposizioni contenute nella legge quadro vigente, alimentando una sorta di conflitto istituzionale almeno potenziale, rimarranno di fatto inapplicate (fonte: Baldarelli Federico, in www.professioneturismo.net).

⁷ Politi Fabrizio, in www.osservatoriotorismonatura.it

governo Stato-Regione) e la seconda all'elenco silenzioso del co. 4 e, dunque, a quella esclusiva regionale.

Con l'art. 117 riformato è necessario chiarire, se ogni settore disciplinare del turismo, già di competenza concorrente, sia confluito nell'alveo della competenza cosiddetta piena o esclusiva regionale (non soggetta alla legislazione statale di principio); o se, invece, taluni settori disciplinari si siano staccati dalla materia turismo, per entrare a far parte di altre materie, fra quelle elencate dal "nuovo" art. 117 Cost. (nei commi 2 e 3)⁸. Di quest'ultimo caso sono esempi sia il settore delle professioni turistiche che, in presenza della materia concorrente, sono entrate a far parte di questa, uscendo dalla materia turismo, sia l'organizzazione delle attività sportive di base o agonistiche, prima appartenenti alla materia turismo, ora rientranti nella materia ordinamento sportivo di competenza concorrente Stato-Regioni.

La presenza nell'art. 117 di diretti riferimenti lessicali non è sicuro indice di transito del settore dalla materia turismo a un'altra materia.

Far rientrare la disciplina in esame nell'ambito dell'una o dell'altra materia non è, quindi, cosa di poco conto, dipendendo da ciò il potere di dettare norme al riguardo.

Qualora una figura professionale possa essere riconosciuta come professione in senso stretto, vale a dire come professione liberale disciplinata dall'art. 2229 del Codice Civile, difficilmente si potrà negare la competenza statale a dettare principi di carattere generale in merito.

La costituzione di ordinamenti professionali e organismi di autogoverno o autodisciplina trae origine, infatti, dall'esigenza di disciplinare alcuni aspetti di rilevanza nazionale legati ad una data professione. È, dunque, la rilevanza pubblica dell'attività e l'esigenza di uniformità e di uguale trattamento sul territorio nazionale a motivare - a tutela sia di chi la esercita sia del pubblico – l'intervento del legislatore e la creazione dell'ordinamento professionale.

La stessa rilevanza pubblica dell'attività giustifica, dunque, la competenza statale a dettare principi fondamentali e uniformi in materia di professioni.

5 - Le norme di principio in materia di turismo

Il DPCM 13 settembre 2002 ha recepito l'accordo fra Stato e Regioni sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

I Presidenti delle Regioni hanno accettato di concludere l'accordo con lo Stato, premettendo che il "turismo è materia di esclusiva competenza regionale" e condizionando, quindi, il Governo a recepire l'accordo senza alcuna eventuale modifica unilaterale. L'accordo rinvia ad atti d'intesa, fra sole regioni, per la definizione dei principi relativi ai diversi settori in cui si compone la materia. Utilizzando il DPCM previsto dalla Legge n. 135/2001, è stato attestato il nuovo assetto delle competenze, secondo cui le norme di principio in materia di turismo:

- non sono più di competenza del legislatore statale;
- non necessitano di essere concordate con lo Stato;
- possono formarsi su di un piano volontario, ad opera delle sole Regioni, tramite atti d'intesa, ai sensi del nuovo testo dell'art. 117 co. 8 della Costituzione (intese tra Regioni, da ratificare con legge regionale).

⁸ Malo Maurizio, *Turismo e professioni*, 21 giugno 2006, in www.fedeturismo.it

5.1 - La rinuncia dello Stato

Con il Decreto, il Presidente del Consiglio dava seguito al compito assegnatogli dalla Legge quadro⁹, prevedendo che fossero le regioni a definire concordemente, disciplinare ed accertare i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni del turismo tradizionali ed emergenti esercitate in forma autonoma nonché a curare la qualificazione professionale, organizzando appositi corsi di formazione. Le regioni avrebbero altresì dovuto definire i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni in relazione alla tipologia.

Tuttavia, in un contesto costituzionale così profondamente modificato è apparsa anacronistica ed in controtendenza rispetto ai principi del dettato costituzionale, sia una legislazione del turismo a carattere nazionale (di cui alla Legge n. 135/2001), sia il relativo regolamento di attuazione (DPCM del 13/9/2002) seppure adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto¹⁰ e dunque, con una delega in bianco, il Decreto rinviò alle normative regionali di settore la disciplina della materia. Tutto ciò comportava, in pratica, la rinuncia da parte dello Stato alla propria potestà di fissazione dei fondamentali principi della materia, potere attribuitogli in virtù dell'art. 117 co. 3.

5.2 – Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica¹¹ avverso il regolamento di attuazione

Il rischio di eccessive differenziazioni tra le Regioni in materia di disciplina delle professioni turistiche potrebbe risultare non compatibile con una economia sempre più globalizzata, che richiederà norme di coordinamento ed indirizzi unitari, che trovano la loro fonte nelle forme di intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome, e tra Regioni e Regioni, secondo il principio di leale collaborazione¹².

Su questa scia, il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere un parere in ordine al ricorso straordinario presentato dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche, ha sostenuto che il Governo non poteva ignorare la necessità di definire i requisiti e le modalità di esercizio, su tutto il territorio nazionale, delle professioni turistiche e che non poteva trascurare l'esigenza di dettare criteri per l'espletamento degli esami di abilitazione.

La pronuncia del Consiglio impose, dunque, al Governo di intervenire per regolamentare le professioni turistiche e creare i relativi albi nazionali.

In realtà il Consiglio di Stato, pur finendo, comunque, per dare un parere favorevole all'accoglimento del ricorso al fine di annullare le norme in questione, si è avvalso di un ragionamento molto discutibile.

Secondo il Consiglio, infatti, lo Stato avrebbe dovuto esercitare il potere di dettare i suddetti principi fondamentali, non in virtù della sua competenza concorrente in materia di "professioni", ma per venire in contro ad importanti esigenze unitarie

⁹ L'art. 2, della Legge n. 135/2001, gli aveva attribuito il compito di definire i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

¹⁰ La Loggia Elvira, *Relazione introduttiva al Seminario "Il Turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e dimensione comunitaria della materia"*, Palermo, 2 dicembre 2005 (fonte: www.giureta.unipa.it).

¹¹ Sereno Antonio, *Professioni turistiche: liberalizzazione*, 30 maggio 2007, in www.turismoefinanza.it; vedi anche: www.italgiure.giustizia.it; www.diritto.it

¹² La Loggia Elvira, *Relazione introduttiva al Seminario "Il Turismo ... "* op. cit.

capaci di derogare alla normale ripartizione della competenze tra Stato e regioni. L'esigenza di unitarietà che per l'art. 2 della Legge n. 135/2001, viene soddisfatta dall'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni, e province autonome, non può essere sostituita da un atto di intesa fra le sole regioni e province autonome, ancorché la materia, con particolare riferimento alle professioni turistiche, sia di competenza regionale. Esigenze di unitarietà e di omogeneità in detta materia, quindi, potranno limitare l'esercizio pieno del potere legislativo regionale.

In pratica, a detta del Consiglio di Stato le norme in questione non sarebbero rientrate nel campo delle "professioni", ma in quello del "turismo".

Per quel che riguardava, in particolare l'attività di Guida Turistica, il Consiglio ha ritenuto che la stessa non può rientrare nel novero delle professioni c.d. regolamentate o protette ai sensi dell'art. 2229 c.c. perché non è "tra le attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi l'accertamento dei cui requisiti è demandato, sotto la vigilanza dello Stato, alle associazioni professionali titolari di potestà disciplinare e competenti a provvedere alla tenuta dei relativi albi o elenchi". Di conseguenza non è sostenibile - si legge ancora nel parere - che tale attività "possa essere definita professione ed inquadrata, come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 comma terzo Cost.".

Al di là delle motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica alla decisione, il risultato non è cambiato e con DPR n. 225/2004, che ha ripreso integralmente le argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato¹³, il DPCM del 13 settembre 2002 è stato annullato nella parte in cui rinviava alle normative delle regioni e delle province autonome di definire i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche¹⁴.

6 – I principi fondamentali in materia di professioni

Nel frattempo, con il D.Lgs. n. 30/2006 il legislatore nazionale ha individuato i principi fondamentali in materia di professioni desumibili dalla legislazione vigente e validi come cornice per le leggi regionali: innanzitutto la potestà legislativa regionale può esercitarsi solo sulle professioni individuate e definite con la normativa statale (art. 1, co. 3); ciò significa che la regione non può di propria iniziativa creare e disciplinare una nuova professione.

Con la Legge n. 40/2007 di conversione del DL n. 7/2007, il legislatore è tornato nuovamente sulla materia delle professioni turistiche. All'art. 10, co. 4, infatti, è stato previsto che "le attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico come disciplinate dall'art. 7 della L. n. 135/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali".

Come ricorda la Corte Costituzionale (Sentenza n. 179/2008), le finalità dell'intervento normativo sono quelle di "garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità

¹³ Sezione prima del Consiglio di Stato, adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165.

¹⁴ L'annullamento riguarda l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato DPCM del 13/09/2002.

all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli artt. 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”.

7 - Conclusioni

La Corte Costituzionale in più occorrenze¹⁵ ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia “professioni” del turismo e sul riparto di competenza tra Stato e regioni.

In tali momenti il giudice delle leggi ha chiarito che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la Sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l’istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l’esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.

La Sentenza n. 222/2008 è ulteriormente ritornata sulla questione. Nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 10, co. 4, della L. 40/2007, la Corte ha ribadito che “il settore in cui una determinata professione si esplica non rileva in merito alla definizione dei principi fondamentali della disciplina stessa; la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3 della Cost.”. Tale principio indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la “professione”, si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (da ultimo la Sentenza n. 271/2009).

Come abbiamo avuto modo di notare, l’attribuzione della materia “professioni” alla competenza concorrente prescinde, cioè, dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario.

In conclusione, secondo la Corte, il fatto che la professione si esplichi nel campo turistico risulta ininfluente ai fini del riparto di competenze delineato dalla Costituzione¹⁶.

Ne deriva che, anche con riguardo alle professioni turistiche, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., compete allo Stato nell’esercizio della propria competenza concorrente, l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.

Dott. Mario Di Lorenzo

dr.mariodilorenzo@libero.it

¹⁵ Sentenze nn. 355/2005, 424/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006, 57/2007, 222/2008 e 271/2009.

¹⁶ Immordino Dario, 13 novembre 2009, in www.laprevidenza.it

Sentenza 271/2009

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 22/09/2009

Decisione del 19/10/2009

Deposito del 29/10/2009

Pubblicazione in G.U. 04/11/2009

Norme impugnate: Artt. 3, c. 7° 4, 5 e 6 della Legge della Regione Emilia Romagna 27/05/2008, n. 7

SENTENZA N. 271 ANNO 2009

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
uditò nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditì l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e notificato alla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, in data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato più questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale dell'Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

Secondo il ricorrente, nonostante la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di «turismo», come stabilito dall'art. 117, quarto comma, Cost., il settore delle professioni turistiche rientra nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, *ex art.* 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che, per garantirne l'uniformità normativa su tutto il territorio nazionale, rientrano nella competenza esclusiva statale la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche, tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle medesime.

Aggiunge il ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede, da un lato, che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che «la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma 2).

Pertanto, in base all'ampia configurazione che della suddetta materia è stata data dalla Corte costituzionale, a giudizio del ricorrente, è inevitabile l'attrazione in essa anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratto dalla competenza residuale regionale in materia di turismo.

Ne consegue che la Regione è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, al quale spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza di questa Corte.

2. - In particolare, il Presidente del Consiglio di ministri censura le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n. 7 del 2008:

a) l'art. 3, comma 2 - che, modificando l'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale viene ricompresa tra le professioni turistiche, quella di animatore turistico – e l'art. 4 che ha sostituito l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma 7, ove vengono stabiliti i requisiti dell'esercizio della suddetta professione. Tali disposizioni non trovano alcun riscontro nella legislazione nazionale, di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato;

b) l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che ai commi 1, lettera b), e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle previste professioni, eccede anch'esso dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime professioni.

Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Corte ha in più occasioni affermato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131);

c) gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 – come sostituiti dagli artt. 5 e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle medesime professioni.

In proposito il ricorrente sottolinea che rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi, mentre esulano dalla competenza regionale la disciplina dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e riqualificazione delle professioni. Per di più le autorizzazioni devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale,

come previsto invece dall'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, nel testo novellato dalla legge regionale n. 7 del 2008. Tale limitazione comporta anche una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE, e dunque la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonché della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

3. - Si è costituita la Regione Emilia-Romagna osservando che il Presidente del Consiglio ha impugnato norme solo in parte nuove, non ricomprese nella legge regionale n. 4 del 2000.

Già la legge regionale Emilia-Romagna 16 giugno 1981, n. 17, (Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico) definiva, all'art. 1, ciascuna di dette professioni, e all'art. 2 stabiliva che «non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete o accompagnatore turistico senza la licenza del Comune del richiedente». L'art. 3 della medesima legge regionale n. 17 del 1981 regolava i presupposti per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete e accompagnatore turistico. L'art. 4 regolava «composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d'esame»; gli artt. 5, 6, 7 e 8 disciplinavano l'esame e l'attestato di idoneità. L'art. 9 istituiva, infine, presso la Regione «il ruolo organico regionale di guida turistica, interprete o accompagnatore turistico» al quale vanno iscritti tutti i soggetti in possesso della licenza.

Interveniva poi la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) - in seguito abrogata dalla legge n. 135 del 2001 - il cui art. 11 affidava alle Regioni il compito di accertare i requisiti «per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo».

Successivamente la legge regionale n. 4 del 2000 richiedeva – per lo svolgimento di dette professioni – un'abilitazione «consegnata mediante frequenza di corsi di abilitazione professionale ed il superamento dei relativi esami»; regolava la competenza territoriale delle guide turistiche con una norma uguale a quella ora vigente, prevedeva elenchi delle diverse professioni istituiti dalle Province (art. 6), in modo del tutto simile a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 2008.

La legislazione statale sul turismo veniva poi riformata dalla legge n. 135 del 2001 senza ridurre la competenza legislativa regionale in materia di professioni turistiche.

Quanto all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 (nel testo novellato), la Regione resistente ritiene la censura inammissibile per genericità circa i motivi per i quali le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non potrebbero regolare corsi relativi alle professioni.

Altrettanto inammissibile, per genericità, deve ritenersi la censura riguardante l'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 – come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008 – per la parte relativa alla istituzione degli «elenchi provinciali» già presenti nel testo precedente.

Secondo la Regione Emilia-Romagna, il ricorrente ritiene che rientrino «nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi», ma non individua la norma statale da cui risulterebbe il principio violato.

A giudizio della Regione resistente, infine, infondata è l'ultima censura, con la quale si contesta la limitazione al territorio regionale delle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008: la limitazione territoriale dell'attività delle professioni turistiche (tra cui le guide) costituisce una regola da sempre presente anche nella legislazione statale e rispondente ad un'ovvia esigenza di corrispondenza tra l'ambito di conoscenza della guida e l'ambito della sua attività.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

In particolare, sono impugnati:

a) l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui «È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento». È altresì impugnato l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo»;

b) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10»;

c) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, secondo cui «la Giunta Regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità dell'esercizio per le attività di cui alla presente legge»;

d) gli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni stesse;

e) l'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituiti dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui introducono limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.

Ad avviso del ricorrente le norme censurate contrastano con l'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i limiti della competenza concorrente regionale nella materia delle professioni, così violando i principi fondamentali previsti dalla normativa statale.

2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.

2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.

Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l'attribuzione della materia delle "professioni" alla competenza dello Stato [...] prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario».

Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall'art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.

Consegue alla illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l'indicazione dei requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attività di animatore turistico.

2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera *b*, e 10 – tra le condizioni essenziali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) – l'idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).

In sostanza, l'art. 3, commi 1, lettera *b*, e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l'esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.

Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10», nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.

2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.

Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.

In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salvo la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonché sentenza n. 50 del 2005).

Del resto, già il vecchio testo dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.

2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.

Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.

2.5. - Quanto alla censura relativa all'art. 6, comma 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (*ex art. 49 Trattato CEE*), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [...]» non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[...] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica».

Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008.

Parimenti va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «*e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata*».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge della medesima Regione, 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata»;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA